



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Presidente

Decreto n.39

Potenza, 11 aprile 2020

Visto il decreto legge 8.3.2020 n.11, pubblicato nella G.U. ed entrato in vigore in pari data che reca *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

Visto il successivo decreto legge in data 17 marzo 2020 n.18 *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. CURA ITALIA, che ha ridefinito i termini delle fasi individuate nel precedente decreto per l'attività giudiziaria e ha apportato modifiche processuali e sostanziale;

Visto l'ultimo decreto legge in data 8 aprile 2020 n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”* che all' art. 36 ha disposto così disposto:

“1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 **è prorogato all' 11 maggio 2020.** Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. (...)

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all' 11 maggio 2020”

Premesso che :

- questa Presidenza il 10.3.2020 ha diramato in tutti gli Uffici Giudiziari Giudicanti e requirenti le LINEE GUIDA COMUNI per gli UFFICI GIUDIZIARI per il distretto di Potenza, all'esito di una riunione tenutasi in data 9.3.2020, con il Procuratore Generale della Repubblica di Potenza e gli altri Capi degli Uffici Giudiziari Giudicanti e Requirenti del distretto, il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello e i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Potenza, Lagonegro e Matera;

- il decreto n.31/2020 in data 10.3.2020 a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo della Corte di Appello ha regolamentato con decorrenza immediata l'accesso ai servizi della Corte di Appello di Potenza in conformità con le linee guida comuni;

- con ordine di servizio n. 5/2020 il Dirigente dr. Cosimo Epifani in data 13.3.2020 ha costituito i presidi di personale in servizio nelle cancellerie, negli Uffici di Presidente e Dirigenza, di contabilità, spese di giustizia e nel centralino;

Vista la delibera del C.S.M. (pratica 186/VV/2020) in data 26.3.2020 "*Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostituite dalle precedenti assunte*";

Viste le disposizioni per il personale amministrativo relative al lavoro agile e al congedo ordinario emanate dal Ministero della Giustizia – DOG in data 19.3.2020 e segg. ed i successivi provvedimenti organizzativi adottati dal Dirigente Amministrativo, previa audizione di tutti i dipendenti presenti, ivi compresi i progetti di lavoro sottoscritti dal dirigente amministrativo e dai dipendenti della Corte di Appello;

Visto il decreto presidenziale n. 35 del 30.3.2020 disposto ad integrazione delle linee guida comuni per gli uffici giudiziari del distretto già adottate in data 9.3.2020, alla luce del D.L. 17.3.2020 n.18 che ha parzialmente modificato il precedente D.L. 8.3.2020 n.11, disponendo la sospensione dei termini relativi a tutti gli atti e l'estensione del c.d. periodo cuscinetto fino al 15 aprile 2020;

Evidenziato che detto termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020 e che tutt'ora le disposizioni adottate per questa Corte di Appello con l'ultimo decreto n. 35 del 30.3.2020 sono valide e conseguentemente si deve disporre la proroga fino all'11.5.2020 della loro validità;

Fatte salve le successive disposizioni per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, per cui sono state svolte le interlocuzioni ai sensi dell'art. 83 co.6 D.L. 17.3.2020 n.18 con l'Autorità Sanitaria della Regione Basilicata in data 2.4.2020 e con l'Autorità Sanitaria della Regione Campania in data 6.4.2020 dispone

la proroga fino all'11 aprile 2020 di tutte le disposizioni organizzative per la Corte di Appello di Potenza adottate ai sensi dell'art. 83 D.L. 17.3.2020 n. 18 con decorrenza immediata con proprio decreto in data 30.5.2020 n. 35 di seguito pedissequamente riportate:

giustizia, si adottano con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 83 D.L. 17.3.2020 n. 18 le seguenti

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE per la CORTE DI APPELLO

LIMITAZIONI ALL'ACCESSO

Fino al 31 maggio 2020 è autorizzato l'accesso alla Corte di Appello di Potenza soltanto alle parti dei processi penali e civili, ai testimoni, agli ausiliari del giudice e del pubblico ministero, agli interpreti, agli amministratori giudiziari e a tutte le persone munite di citazione per le udienze in corso di trattazione nei limiti in cui sono consentite ex lege o di biglietto di convocazione telematica per motivi di urgenza per i servizi di cancelleria o segreteria.

E' consentito l'accesso di magistrati e avvocati nei limiti e per il tempo strettamente indispensabile per svolgere la propria attività giudiziaria non espletabile da remoto.

Il personale amministrativo della Corte di Appello può accedere secondo le turnazioni stabilite dal Dirigente Amministrativo.

1) Servizi di cancelleria e segreteria

a) E' in funzione un **punto di accesso centralizzato** presso la Corte di Appello, con conseguente chiusura delle cancellerie e delle segreterie al pubblico e ai difensori **fino al 31 maggio 2020**, come già disposto nelle LINEE GUIDA COMUNI;

b) in deroga all'orario di apertura previsto dall'art.162 L. 23.10.1960 n. 1196, si limita l'ingresso al **punto di accesso centralizzato** presso la Corte di Appello sito al terzo piano del palazzo di giustizia di Potenza dalle ore 9 alle 11,30 dal lunedì al venerdì e **dalle ore 10 alle ore 11,30 il sabato esclusivamente per il deposito e/o ritiro di atti, documenti e richieste, solo se**

c) urgenti e in scadenza nel medesimo periodo sempre che non sia assolutamente possibile trasmetterli o riceverli per via telematica;

d) con decorrenza **dal 10.3.2020 fino al 31 maggio 2020**, salvo proroga o modifica, è in funzione l'**accesso ai servizi esclusivamente per via telematica** sia per proposizione appelli, iscrizioni a ruolo, costituzioni in giudizio, altri atti introduttivi, istanze e invio di documenti relativi a procedimenti civili e di lavoro-previdenza-assistenza soltanto tramite PCT, sia per istanze relative a misure cautelari o richieste relative a processi penali all'indirizzo di posta elettronica certificata **prot.ca.potenza@giustiziacert.it;**

e) l'assolvimento degli obblighi di pagamento del **contributo unificato** e dell'**anticipazione forfettaria** ex art.30 DPR 30.5.2002 n. 115 a decorrere dal **10.3.2020** deve avvenire esclusivamente per via telematica (PagoPA, versamento su C/C postale, modello F23), come già disposto nelle LINEE GUIDA COMUNI per gli Uffici Giudiziari;

f) le richieste di copie di atti, di ritiro del fascicolo di te, di consegna delle marche da bollo per i procedimenti iscritti prima dell'8.3.2020, le richieste di altre attività di cancelleria o segreteria, nonché le informazioni sono inoltrate esclusivamente tramite e-mail, sono evase tramite **appuntamento telematico**, disposto dal titolare del servizio interessato in modo scaglionato, in orari fissi, soltanto per evenienze di particolare complessità od urgenza;

g) alle **richieste telematiche** verrà data risposta entro 48 ore dalla ricezione della mail dell'istante ed **entro 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta di apposizione di formula esecutiva**, fermo restando l'appuntamento telematico per il ritiro

Si riportano gli indirizzi di posta elettronica già indicati nel **decreto 31/2020 del 10.3.2020:**

ca.potenza@giustizia.it e **presidenza.cia.potenza@giustizia.it**

- (Ufficio di Presidenza , Consiglio Giudiziario)
dirigenza.ca.potenza@giustizia.it
- (Ufficio Dirigente Amministrativo, Ufficio contratti, Conferenza Permanente)
penale.ca.potenza@giustizia.it
- (Cancelleria sez. penale)
civile.ca.potenza@giustizia.it
- (Cancelleria sez. civile/volontaria giurisdizione e sez. lavoro/previdenza)
fundel.spesegiustizia.ca.potenza@giustizia.it
- (Ufficio spese di giustizia)
contab.ca.potenza@giustizia.it
- (Ufficio Funzionario Delegato Presidente - ragioneria – spese di funzionamento degli uffici e compensi accessori al personale)
elettorale.ca.potenza@giustizia.it
- (Servizi elettorali)
esamiavvocato.ca.potenza@giustizia.it
- (Servizi per esami di abilitazione professione forense)
unep.ca.potenza@giustizia.it
- (Servizi Ufficio notifiche, esecuzioni, protesti)

g) fino al 31 maggio 2020 all'interno della Corte di Appello sono consentiti al **personale amministrativo di altri Uffici giudiziari** i contatti solo a mezzo telefono, salvo autorizzazione del Presidente della Corte o del Dirigente Amministrativo della Corte o appuntamento richiesto tramite e-mail al responsabile del servizio interessato;

h) i **giudici ausiliari** fino al 31 maggio 2020, salvo revoca o modifica, potranno accedere alla Corte di Appello se convocati per udienze ovvero per il prelievo e il deposito di fascicoli assegnati per la discussione e la redazione dei motivi della decisione, in difetto di accessibilità agli atti di causa tramite consolle e di possibilità di trattenersi all'interno della Corte di Appello per la consultazione;

i) i **tirocinanti** ex art. 73 D.L. 69 /2013 conv. in L. 98/2013 continuano l'attività di formazione da remoto tramite comunicazioni telefoniche, per posta elettronica o piattaforma Microsoft Teams secondo accordi con i magistrati affidatari, nei termini e modalità per la prosecuzione uniformati dal Magistrato coordinatore dei tirocini pres. Pasquale Materì;

UNEP

- Fino al 31 maggio 2020, salvo revoca o modifica
- è in vigore la limitazione dell'accesso all' Ufficio NEP dalle 9 alle 11,30 di ogni giorno settimanale;
 - l'accettazione è limitata agli atti urgenti che scadono entro 7 giorni dalla richiesta per espressa disposizione di legge e non per volontà delle parti;
 - l'esecuzione degli sfratti, dei pignoramenti immobiliari e tutti gli atti di esecuzione a data fissa sono rinviati ex DL 17.3.2020 n.18



**DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCESSI PENDENTI
avanti alla SEZIONE CIVILE e alla SEZIONE LAVORO
fino al 15.4.2020**

In tutti i procedimenti civili, di lavoro, previdenza e assistenza pendenti avanti alla sezione civile e alla sezione lavoro della Corte di Appello di Potenza e per i quali è fissata udienza nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, le udienze delle cause sono rinviate d'ufficio ope legis – con provvedimento adottato fuori udienza e comunicato alle parti con modalità telematica - a data successiva al 30 giugno 2020 ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto a norma dell'art. 83 co.1 e 2 D.L. 17 marzo 2020 n.18.

La data del rinvio d'ufficio, disposto con provvedimenti giudiziari fuori udienza, è comunicata alle parti processuali e ai loro difensori dalla Cancelleria, che provvede anche all'affissione sulla porta dell'aula del ruolo di udienza con indicazione dei rinvii d'ufficio e alla trasmissione di altra copia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza per l'immediata pubblicazione nel proprio sito web e ne garantisce la massima diffusione anche agli altri Ordini Forensi del distretto.

Processi urgenti

Sono esclusi dal rinvio d'ufficio ai sensi dell'art. 83 co. 3 cit. le seguenti cause di competenza della Corte di Appello:

- 1) appelli avverso le sentenze di declaratoria dello stato di adottabilità;
- 2) impugnazioni relative a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni relative a minori stranieri non accompagnati;
- 3) impugnazioni avverso i provvedimenti di allontanamento familiare ex art. 333-336 c.c.;
- 4) appelli avverso provvedimenti del Tribunale per i Minorenni laddove il Presidente della sezione ravvisi una "situazione di grave pregiudizio" per il minorenni;
- 5) procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c.;
- 6) impugnazioni in materia di tutela, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno *"nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute"*;
- 7) impugnazioni nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

8) procedimenti di cui all'art. 431 c.p.c. relativi all' esecutorietà delle sentenze relative a rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.;

9) tutti i procedimenti di appello la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

La **dichiarazione di urgenza, previa istanza di dichiarazione di urgenza di una delle parti**, è disposta con decreto non impugnabile in calce all'atto introduttivo dal "*Presidente della sezione*".

Si delegano espressamente ai sensi dell'art. 83 co.3 lett. a) D.L. 17.3.2020 n.18 il Presidente ff. della sezione civile e il Presidente ff. della sezione lavoro.

Per le cause già iniziate la dichiarazione di urgenza è disposta con provvedimento del presidente del Collegio, previa richiesta di dichiarazione di urgenza di una delle parti.

In tutti i casi su elencati (da n. 1 a n. 10) le parti di ciascun processo per il quale sia prevista la trattazione, ove intendano **rinunciare alle ragioni di urgenza**, possono fare pervenire una **istanza congiunta di rinvio, depositata telematicamente almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza**.

Il Presidente competente ad emettere la dichiarazione di urgenza in relazione ai procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett. a) ultima parte D.L. 17.3.2020 n. 18 deve **valutare la gravità del pregiudizio prospettato**, tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti con la salvaguardia della loro salute e il bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento in appello.

In ogni caso anche dopo la dichiarazione di urgenza, le parti possono richiedere un **rinvio con istanza congiunta** presentata telematicamente.

Trattazione delle cause

Nel periodo compreso fra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) DL 17.3.2020 n. 18, si dispone che tutte le udienze avanti alla sezione civile e alla sezione lavoro, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si svolgano mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e mediante la successiva adozione fuori udienza del provvedimento (**udienze a c.d. trattazione scritta**).

Le note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, devono essere di norme contenute in non più di una pagina.

Unitamente al deposito telematico delle note scritte, le parti **devono depositare per via telematica gli atti ed i documenti sui quali l'istanza si fonda** (ed es., per le istanze ex art. 283, 351 c.p.c., l'atto di appello nel quale è stata formulata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva o della esecuzione della sentenza ed il fascicolo di parte, ove contenga documenti a supporto dell'istanza; per le istanze ed art. 373 c.p.c. tutta la documentazione necessaria per l'esame della stessa).



L'udienza a cd. trattazione scritta consiste nel deposito delle note di parte e nella successiva adozione del provvedimento fuori udienza. In tale provvedimento si dà atto della data del deposito telematico delle note, contenenti le istanze e conclusioni delle parti, e del giorno in cui il collegio si riunisce per la decisione, con le modalità telematiche previste dai provvedimenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati.

Nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. F) D.L. 17 marzo 2020 n.18, si dispone che tutte le udienze avanti alla sezione civile e alla sezione lavoro, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, si svolgano mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia (Microsoft Teams).

Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

Il magistrato di riferimento per l'informatica (MAG.RIF) del settore civile presso la Corte di Appello, d'intesa con il RID, indica ai Presidenti della sezione civile e lavoro le modalità di svolgimenti delle udienze da remoto, a norma dell'art. 83 co. 7 lett. F) D.L. 17.3.2020 n. 18, segnala la necessità di acquisire il materiale informatico necessario, fornendone l'elenco alla Presidenza per l'acquisizione tramite CISIA.

Tutti i **presidenti** e i **consiglieri** delle tre sezioni della Corte di Appello (civile - lavoro - penale), i **giudici ausiliari** e i **componenti privati della sezione minorenni** sono tenuti ad installare sul p.c. portatile, in dotazione d'ufficio o di proprietà privata, il programma **Microsoft Teams** per consentire ed effettuare il collegamento da remoto, nonché ad apprendere il suo funzionamento anche attraverso le istruzioni diramate del DGSIA e messe a disposizione dal MAG.RIF.

Si segnala, infine, ai giudici togati e ausiliari l'estrema necessità di utilizzare tutte le funzioni fornite dall'applicazione **CONSOLLE DEL MAGISTRATO** per la consultazione degli atti del procedimento, per la redazione del provvedimento e per il deposito dei provvedimenti, al fine di contenere nello stretto necessario i contatti fra le persone.

**DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI PENDENTI
avanti alla SEZIONE PENALE fino al 15.4.2020**



Nei processi penali pendenti avanti alla Corte di Appello e alla Corte di Assise di Appello opera la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 83 co. 2 DL 17.3.2020 n. 18 , nonché del decorso della prescrizione e del termine delle misure cautelari di cui agli artt. 303, 308, 309 , 311 co. 5 bis c.p.p. e artt. 24 co.2 e 27 co. 6 D.lgs 6.9.2011 n. 159 ai sensi dei successivi co. 4 e co. 9 dell'art. 83 cit.

“Onde evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro per i ridotti presidi di cancelleria” (cfr. delib. 26.3.2020 CSM par.1.) e confusione nelle parti processuali conseguenti ai rinvii a cascata, le udienze penali ex art. 83 co.1 D.L. 18/2020 sono rinviate d'ufficio ope legis – fuori udienza con modalità telematica - a data successiva al 30 giugno 2020, salvo ragioni di urgenza ritenute dal Presidente della sezione penale.

Le comunicazioni, le notificazioni e gli avvisi di provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono eseguite a norma dell'art. 83 co. 13, 14 e 15 D.L. 17.3.2020 n.18 attraverso il sistema telematico penale (SNT)

Processi urgenti

Quando ricorrono le condizioni previste dall' art.83 comma 3 lett.b) D.L. 2020 n.18 ovvero pendono procedimenti penali urgenti ivi indicati, i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda comunque alla trattazione, nonostante il rinvio ex lege.

Con decorrenza dalla data odierna, così adeguandosi al criterio adottato dalla Corte di Cassazione per i processi penali ivi pendenti e tenuto conto delle perduranti difficoltà organizzative per il videocollegamento in udienza, si deve presentare la relativa istanza per la trattazione entro tre giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di rinvio:

tramite difensore che provvederà all' inoltro di PEC
tramite PEC prot.ca.potenza@giustiziacert.it
tramite Ufficio Matricola dell' istituto di pena se in custodia in carcere,
tramite Carabinieri o altra Autorità di P.S. delegata ai controlli se agli arresti domiciliari o sottoposto agli obblighi.

Prevale sempre la volontà dell' imputato che, in caso di rinvio del processo, sarà destinatario di provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare.

Sono altresì urgenti e sono da trattare sempre senza espressa richiesta dell'arrestato o del suo difensore i procedimenti di competenza monocratica relativi alla fase di convalida dell'arresto operato in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE), che vanno definiti nel rispetto dei cogenti termini di legge, prescindendo dalla richiesta dell'interessato.

Celebrazione dei procedimenti urgenti



Salvo rinuncia a comparire, la partecipazione all' udienza delle persone detenute, sottoposte a custodia cautelare in carcere oppure a sicurezza detentiva, che hanno presentato esplicita istanza di trattazione, laddove possibile, avviene tramite **videoconferenza o collegamento da remoto tramite Microsoft Teams**, garantendo il colloquio difensivo tra imputato e difensore prima dell'inizio dell'udienza, ed in via residuale, nell'imminenza della scadenza dei termini di custodia cautelare, tramite traduzione in udienza.

Il **MAG.RIF del settore penale**, d'intesa con il RID, indica al Presidente della sezione penale le modalità di svolgimento di tali **udienze a trattazione da remoto** con Microsoft Teams **fino al 30.6.2020**, si occupa di rilevare il materiale informatico necessario per le esigenze dei giudici e di allestimento dell'aula penale della Corte di Appello (Coviello) e di fornirne alla Presidenza un elenco per l'acquisizione tramite CISIA, di mettere a disposizione le istruzioni del DGSIA per l'apprendimento del programma Microsoft Teams e di contribuire a facilitare l'utilizzo dello stesso.

Il **presidente e i consiglieri della sezione penale** della Corte di Appello sono tenuti, senza che sia necessario l'intervento dell'amministratore di sistema, ad installare nel p.c. portatile, in dotazione d'ufficio o di proprietà, il programma **Microsoft Teams** per consentire ed effettuare il collegamento da remoto, nonché ad apprendere il suo funzionamento anche attraverso le istruzioni diramate del DGSIA e messe a disposizione dal MAG.RIF. Sono tenuti altresì a chiedere subito spocgiustizia@telecomitalia.it l'installazione del programma **Consolle del Magistrato** per accedere al fascicolo telematico dei ricorsi e delle opposizioni per equo indennizzo da irragionevole durata del processo (c.d. Legge Pinto) tabellarmente assegnata alla sezione penale della Corte di Appello, sebbene non si tratti di cause urgenti.

Il Presidente della sezione penale, unitamente ai Consiglieri consultati da remoto, con la collaborazione il MAG.RIF e il RID redige, sulla base dei modelli allegati alla delibera del C.S.M. in data 26.3.2020 sulle LINEE GUIDA (pratica 160/VV/2020), un testo di **protocollo sulle modalità condivise di partecipazione all'udienza penale da remoto** di tutti i soggetti del processo penale e verrà sottoscritto dal Presidente della Corte di Appello, previa intesa con i Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi del Distretto e rappresentante della locale Camera Penale.

Il Presidente della sezione penale adotta protocolli interni o prassi concordate con gli Uffici giudicanti di primo grado e gli Uffici requirenti relative alla **trasmissione di atti in modalità telematica** in formato **.pdf** o in supporto cartaceo.

Camera di consiglio



Le **camere di consiglio c.d. non partecipate** per la valutazione delle istanze in materia di libertà personale o non immediatamente conseguenti all'udienza ex art. 127 c.p.p. per la deliberazione di decisione senza lettura del dispositivo (RID, Misure prevenzione, esecuzione penale) sono svolte con **modalità da remoto** e con separato atto il Presidente del collegio dà atto del collegamento da remoto di uno o più componenti del collegio, fermo restando che nel provvedimento verrà indicato come **luogo della camera di consiglio di adozione del provvedimento** "Potenza" ove si trova il Presidente del collegio. La motivazione del provvedimento cautelare potrà essere inviato da remoto dal relatore in formato .pdf a **penale.ca.potenza@giustizia.it** e potrà essere sottoscritto dal solo Presidente del collegio, fermo restando l'assegnazione a fini statistici di comparazione del lavoro la assegnazione al consigliere relatore-estensore.

Anche le **sentenze collegiali penali** possono essere depositate dall'estensore previo invio del **testo in .pdf**, il che vale come **deposito ex art. 544 co.2 e 3 c.p.p.**, cui farà seguito, non appena possibile, il deposito del testo cartaceo con la firma autentica del consigliere relatore che verrà sottoscritto dal Presidente del collegio.

Quanto ai provvedimenti ai sensi della c.d. **legge Pinto**, trattandosi di **provvedimenti civilistici**, nelle more della richiesta da parte di tutti i consiglieri delle tessere CMG al competente ufficio di questa Corte e di installazione della consolle del magistrato, si può procedere al **deposito da remoto** a mezzo posta elettronica a **civile.ca.potenza@giustizia.it** del **provvedimento sottoscritto in formato .pdf**, da comunicare alle parti. Il cancelliere attesterà con separata nota la avvenuta ricezione a mezzo posta elettronica della copia digitale da conservare in atti unitamente all'originale analogico del documento, da acquisire successivamente non appena possibile.

DISPONE

da ultimo che del presente decreto, di proroga fino all' 11 maggio 2020 di efficacia del precedente decreto n. 35 in data 30 marzo 2020, a cura della Segreteria della Presidenza sia data comunicazione ai Presidenti di sezione, ai Consiglieri e ai Giudici Ausiliari in servizio presso la Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica anche al fine dell'ulteriore comunicazione agli Uffici Requirenti, al Presidente del Tribunale per i Minorenni e ai Presidenti dei Tribunali ordinari del distretto per l'ulteriore inoltro ai Magistrati e ai funzionari responsabili delle rispettive Cancellerie, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto per la comunicazione ai propri iscritti e alle associazioni forensi operanti nel distretto, al Dirigente Amministrativo della Corte di Appello e al Dirigente UNEP, ai direttori delle Case Circondariali di Potenza, Matera e Melfi, al Consiglio Superiore della Magistratura **settima-emergenzacovid@cosmag.it**, al Consiglio



Giudiziario ai sensi del par. 3 lett. a) della delibera del C.S.M. in data 27.3.2020, ai
tirocinanti ex art. 73 DL 69/2013.

Potenza, 11 aprile 2020



Dott. Rosa Patrizia Sinisi
Presidente Corte di Appello di Potenza